

proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo ». Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-*bis*. Il metodo di determinazione di reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-*bis* del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

26-*ter*. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. 1231. Osvaldo Napoli, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-*bis*. La tassa sulle concessioni governative corrisposta o da corrispondere ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 641 del 1972 per le licenze di pesca, è valida per otto anni solari a decorrere dall'anno di rilascio della licenza.

40. 1229. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Colavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-*bis*. Per le imprese che esercitano la pesca professionale marittima, le riserve costituite entro il 31 dicembre 1997 con accantonamenti di proventi in denaro o natura, conseguiti a titolo di contributi o liberalità, non concorrono a formare il reddito e sono escluse dalla formazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 se

utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite.

40. 1227. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Colavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-*bis*. Le indennità ed i premi previsti dal piano di cui alla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997, i premi di fermo definitivo e quelli per la costituzione di società miste di cui al Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, non concorrono alla formazione della base imponibile relativa all'imposta di cui al decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1999 e successive modificazioni.

40. 1226. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Colavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-*bis*. Viene costituito, presso la Coopercredito S.p.a. del Gruppo BNL, un fondo pari a 15 milioni di Euro, denominato « Foncapsociale », da destinare esclusivamente alla riduzione del costo dell'intervento creditizio a medio termine della Coopercredito S.p.a. per smobilizzo del credito vantato dalla cooperativa nei confronti dei soci che hanno sottoscritto un aumento di capitale sociale, nei limiti massimi fissati dalla legge n. 59 del 31 gennaio 1992, il cui versamento è previsto, però, in forma differita.

Il « Foncapsociale » potrà essere utilizzato per abbattere gli interessi passivi, fino alle soglie di aiuto espresse dall'Unione Europea in equivalente sovvenzione, previste a carico dei soci che ricorrono al finanziamento, fino a 4 anni, della Co-

percredito S.p.a; finanziamento che non può superare l'80 per cento del credito da smobilizzare.

Il finanziamento agevolato attraverso l'intervento del Foncapsociale deve essere garantito da titoli cambiari e/o da garanzie personali dei singoli soci sottoscrittori.

Compensazione Gruppo CCD-CDU

40. 1117. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 6, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente: « Le scommesse sono effettuate esclusivamente:

a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi — solo nelle giornate in cui si svolgono le corse — e limitatamente alle scommesse relative alle corse che si svolgono sul territorio nazionale;

b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;

c) presso le agenzie ippiche;

d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa Tris ».

40. 1265. Losurdo, Masini, Franz, Onnis, La Grua, Fatuzzo, Villani Maglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, acquistano, anche mediante contratti di locazione finanziaria, apparecchi nuovi, collegabili ad Internet come strumenti po-

lifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è attribuito un credito di imposta.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore ai 10 milioni di lire. Esso non concorre alla formazione del reddito della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

4. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi che danno diritto ad usufruire del credito di imposta sono definite dal Ministero delle attività produttive con proprio decreto.

5. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

40. 1003. Crosetto.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Per le società sportive del settore dilettantistico, con un volume d'affari fino ad un massimo di lire 200 milioni, dalla data del 1° gennaio 2002, l'IVA relativa alle fatture emesse per sponsorizzazioni e pubblicità, sarà forfettizzata al 100 per cento a favore delle società sportive medesime, fino ad un importo massimo imponibile di lire 100 milioni. Sulla parte di volume d'affari eccedente lire 100 milioni e fino a lire 200 milioni, dalla data

del 10 gennaio 2002, l'IVA relativa alle fatture emesse per sponsorizzazioni e pubblicità, sarà forfettizzata al 50 per cento a favore delle società sportive medesime. Per le altre società, con volume d'affari eccedente lire 200 milioni rimane in vigore l'attuale normativa. Ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, le società sportive fino ad un volume d'affari di lire 100 milioni sono esenti, mentre sulla parte eccedente tale importo, rimane in vigore l'attuale normativa.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

40. 10. Zanettin, Palma.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997; n. 173, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, ferma restando la corretta valutazione in bilancio degli attivi assegnati alle gestioni speciali è consentita la rettifica delle minusvalenze nella misura delle percentuali di retrocessione del rendimento riconosciuto agli assicurati. Le modalità di rappresentazione in bilancio e la determinazione dei relativi effetti ai fini della copertura delle riserve tecniche sono demandati all'ISVAP con proprio provvedimento ».

40. 1002. Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere in fine i seguenti:

26-bis. Nella Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, *aggiungere in fine il seguente numero:* prestazioni di servizio di sosta auto rese da ONLUS in esecuzione di contratti di appalto o di convenzione con enti pubblici.

26-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

40. 1180. Antonio Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, in attesa della loro applicazione, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.

Compensazioni Gruppo Ulivo.

40. 425. Innocenti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. A partire dal 1° gennaio 2002 gli iscritti all'albo degli avvocati ed i praticanti avvocati devono applicare una miglioramento percentuale del 2 per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva ed effettivamente incassati, versandone l'ammontare alla Cassa avvocati. Per le associazioni e le società di professionisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 20 agosto 1980, n. 576. Le somme percepite dalla Cassa dovranno essere destinate al pagamento delle parcelle relative alle difese d'ufficio ed al gratuito patrocinio. Le modalità attuative saranno regolate tramite decreto del Ministro della giustizia da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40. 466. Pecorella, Vitali, Ghedini, Mar-
ras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La lettera g) del comma 2, dell'articolo 5, della legge 2001, n. 366, è sostituita dalla seguente:

g) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati e agevolati, in società lucrative, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e senza obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

40. 1028. Brugger, Zeller, Detomas, Collè,
Widmann, Mattarella, Olivieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2 della legge 20 marzo 2001, n. 66 è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici — ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali — le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 ».

40. 1233. Napoli, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è aggiunto il seguente:

« In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

40. 1004. Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « al 1° gennaio 2000 » sono inserite le seguenti: « nonché al 1° gennaio 2001 ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2002: — 70.000.

40. 397. Patria, Crosetto, Blasi, Zorzato, Casero, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Tarantino, Giudice, Saro, Marras, Iorio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 6, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente:

a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che si svolgono sul territorio nazionale;

b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;

c) presso le agenzie ippiche;

d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa Tris.

40. 71. Losurdo, Franz, Onnis, La Grua, Fatuzzo, Villani Miglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli ar-

ticoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

* **40. 1281.** Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

* **40. 143.** Gazzara, Giudice, Alfano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I redditi delle società tra avvocati derivanti da esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo 11, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

* **40. 1283.** Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo

I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

* 40. 145. Gazzara, Giudice, Alfano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

* 40. 468. Vitali, Ghedini, Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I redditi derivanti da attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma I del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

* 40. 1282. Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

* 40. 144. Gazzara, Giudice, Alfano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli Albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* 40. 467. Vitali, Ghedini, Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

40. 0102. Antonio Leone, Patria.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

40. 099. Antonio Leone, Patria.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 19 del 1991 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una

borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

40. 070. Romoli, Saro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 19 del 1991 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei

punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni

di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

40. 085. Romoli, Saro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.

Seguono compensazioni gruppo AN.

40. 0115. Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sulla base di un tasso di cambio stabilito per l'anno 2002 in lire 700 per franco svizzero.

Per i periodi d'imposta successivi al 2002, il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 2002, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tenendo conto della media del tasso di cambio ufficiale Italia-Svizzera rilevato nell'ultimo triennio rispetto al triennio

precedente e del rapporto della media degli indici dei prezzi al consumo rilevati nello stesso periodo in Italia e in Svizzera.

2. I soggetti di cui al presente articolo, assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo Comune le quali, già residenti

nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.

Compensazione Gruppo A.N.

40. 0111. Butti, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

CULTURA

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, concernenti le esigenze di gestione del teatro comunale dell'Opera « Carlo Felice » di Genova è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 44, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

40. 1349. Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere in fine il seguente:

26-bis. Al fine di consentire la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 », è autorizzata la spesa da parte del Comune di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 6.000.

40. 414. Burlando, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zumino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un limite di impegno quindicinale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

40. 404. Burlando, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Filippeschi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere in fine il seguente:

26-bis. Al fine di consentire la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 », è autorizzata la spesa da parte del Comune di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e di 2 milioni di euro per l'anno 2004.

E di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2002: — 700;

2003: — 700;

2004: — 2.000.

40. 413. Burlando, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zumino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. È attribuito al Comune di Vicenza un contributo straordinario di 6 milioni di euro, per la ricostruzione del Teatro comunale di Vicenza, danneggiato da eventi bellici.

Conseguentemente alla Tabella B, l'accantonamento Ministero dell'Economia e Finanze, è ridotto di 6 milioni nel 2002.

40. 1013. Zanettin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. Il protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento per le pari opportunità e la Fondazione IG Students del 20 luglio 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004. Entro il 28 febbraio 2002, nell'ambito della promozione delle iniziative occupazionali, Sviluppo Italia SpA apporta in conto esercizio alla Fondazione le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività didattiche formative già avviate. Gli oneri relativi agli anni scolastici successivi sono a carico, per un terzo ciascuno, del Fondo per l'occupazione, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse. Possono essere impegnate, se ricorrono le condizioni, anche le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo. Le quote di programma non coperte da finanziamenti statali sono concordate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche regionali, con le Regioni, che possono contribuire con propri fondi.

40. 1006. Giudice, Angelino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. Il protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento per le pari opportunità e la Fondazione IG Students del 20 luglio 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004. Gli oneri delle attività didattiche formative che si svolgono nell'intero triennio sono a carico, per un terzo ciascuno, del Fondo per l'occupazione, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse. Possono essere impegnate, se ricorrono le condizioni, anche le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo. Le quote di programma non coperte da finanziamenti statali sono concordate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche regionali, con le regioni, che possono contribuire con propri fondi.

40. 1007. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, dopo le parole « Viareggio-Torre del Lago, » aggiungere le seguenti: « un contributo annuo di lire 1.000 milioni al Giffoni Film Festival ».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, variare gli importi come segue:

2002: — 500.000 euro;
2003: — 500.000 euro;
2004: — 500.000 euro.

40. 1110. Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale « L'Appia Antica, cammino di fede e cultura », promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1996 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.

Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU.

40. 1134. Drago, Peretti, Mongiello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale

« L'Appia Antica, cammino di fede e cultura », promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 571/96 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.

40. 1211. Carbonella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

27. È istituito un progetto di fattibilità al fine della creazione di un polo di ricerca e di formazione professionale volto a valorizzare le arti e i mestieri dell'artigianato tradizionale italiano, in un'area compresa tra i Comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone. Per gli oneri derivanti da tale intervento è previsto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella B, dello stato di previsione del Ministero delle Attività produttive, apportare la seguente variazione:

2002: — 250.000.

40. 1185. Landi di Chiavenna.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di favorire la realizzazione di un centro di produzione e diffu-

sione della cultura musicale nel Mezzogiorno d'Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare un contributo all'orchestra della Magna Grecia ed alla Associazione musicale « Pignatelli » di Taranto per complessivi 516.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, modificare gli importi come segue:

2002: — 516 migliaia di euro;

2003: — 516 migliaia di euro;

2004: — 516 migliaia di euro.

40. 1255. Tarantino, Blasi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di incrementare i livelli occupazionali per il completamento e il potenziamento dell'operatività, nonché per la gestione dell'Osservatorio Astronomico del Comune di Castelgrande, è previsto uno stanziamento di 1.750.000 di euro, così ripartito: 750.000 euro per il 2002, 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003-2004.

Conseguentemente alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, apportare la seguente variazione:

2002: — 750.000;

2003: — 500.000;

2004: — 500.000.

40. 1202. Blasi, Tarantino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al Teatro Lirico Sperimentale « A. Belli » di Spoleto è concesso, a decor-

rare dall'anno 2002, un contributo addizionale di euro 258.000 a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali.

40. 1194. Sereni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Per il completamento della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che il Politecnico di Torino è autorizzato a contrarre nell'anno 2002 nel limite di impegno decennale di lire 3 miliardi.

Conseguentemente:

Lo stanziamento della Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così modificato:

Anno 2002: da 259.778 a 256.679 migliaia di euro;

Anno 2003: da 259.778 a 257.454 migliaia di euro;

Anno 2004: da 259.778 a 257.454 migliaia di euro.

Di cui: limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:

Anno 2002: da 258.228 a 255.129 migliaia di euro;

Anno 2003: da 258.228 a 255.904 migliaia di euro;

Anno 2004: da 258.228 a 255.904 migliaia di euro.

40. 1135. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

27. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno dei seguenti anni 2002, 2003, 2004.

28. Il Ministro per la Cultura e lo Sport entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge con proprio decreto regola l'attività della FISD quale Comitato Paraolimpico (CIP), paritetico al CONI, in conformità a quanto previsto dal formale accordo CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e IPC (Comitato Internazionale Paraolimpico) per la gestione delle attività Olimpiche e Paraolimpiche.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:

2002: — 500 mila euro;

2003: — 500 mila euro;

2004: — 500 mila euro.

40. 485. Battaglia, Giacco, Turco, Bolognesi, Zanotti, Ruzzante, Di Serio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

27. Allo scopo di promuovere il pieno inserimento dei soggetti non vedenti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo nel quale confluiscono le disponibilità di bilancio a favore di istituti di cultura, di istruzione e di formazione per non vedenti.

28. Per l'anno 2002, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono aumentate di 500 mila euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2002: — 500.

40. 436. Patria, Zorzato, Biasi, Corsetto, Saro, Savo, Giudice, Marras, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Tarantino, Iorio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

27. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 Euro.

28. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

40. 435. Crosetto, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. In relazione alle particolari esigenze di gestione e di programmazione artistica è disposta in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma l'erogazione di 2,59 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2002: — 2.590;

2003: — 2.590;

2004: — 2.590.

40. 470. Lucidi, Leoni, Bettin, Tocci, Milana, Rocchi, Amici, Angioni, Pisa, Sciacca, Burlando.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Comitato Olimpico Nazionale e con l'Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCEN), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto è volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2002-2004, la spesa di 400.000 Euro.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 400;

2003: — 400;

2004: — 400.

40. 460. Arnoldi, Lusetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Le agevolazioni previste da normative a carattere nazionale o regionale a favore dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non sono soggette alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle imprese se finalizzati al sostegno delle seguenti attività:

a) informazione generale;

b) assistenza tecnica sulle procedure amministrative;

c) osservatorio e monitoraggio della rete distributiva e relativa consulenza, ricerche di mercato e studi di fattibilità per il posizionamento dell'impresa;

d) aggiornamento su problematiche di carattere generale riguardanti il rece-

pimento delle direttive comunitarie in materia di igiene, sanità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

26-ter. Non sono altresì sottoposte al regime degli aiuti di stato tutte le attività svolte dai centri di assistenza tecnica relative all'espletamento di funzioni delegate dalla Pubblica Amministrazione.

40. 1322. Gastaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Le agevolazioni previste da normative a carattere nazionale o regionale a favore dei centri di assistenza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non sono soggette alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle imprese se finalizzati al sostegno delle seguenti attività:

a) informazione generale;

b) assistenza tecnica sulle procedure amministrative;

c) osservatorio e monitoraggio della rete distributiva e relativa consulenza, ricerche di mercato e studi di fattibilità per il posizionamento dell'impresa;

d) aggiornamento su problematiche di carattere generale riguardanti il

40. 1068. Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

Alle Soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti

verrà altresì applicato il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 5.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 329. Volpini, Colasio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:

26-bis. È autorizzata la spesa di lire 5 milioni di euro per l'anno 2002 quale concorso a carico dello Stato degli interventi diretti al risanamento e al recupero del patrimonio artistico e archeologico della provincia di Foggia.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2002: — 5000.

40. 1292. Antonio Pepe, Canelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 e articolo 3 comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzato, a favore della provincia di Pesaro ed Urbino, per l'anno 2002 uno stanziamento di 1 milione di euro.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 298. Lusetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. Per il recupero e il mantenimento dei beni culturali ed archeologici nei siti di Lucera, Troia, del sub Appennino Dauno settentrionale e della provincia di Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 10 milioni di Euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:

2002: 5.000;

2003: 3.000;

2004: 2.000.

40. 368. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per il contenitore culturale del comune di Lucera, in provincia di Foggia, per il restauro del castello di Federico II e l'Anfiteatro romano e il recupero del sito archeologico San Giusto è autorizzato un contributo di 10 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:

2002: — 10.000;

2003: —;

2004: —.

40. 362. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per il recupero del Teatro Giordano, del Piano delle Fosse, del centro-